

COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

**VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**E
ANALISI ASSETTO SOCIETÀ
PARTECIPATE**

ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE ART 20 D.LGS 175/2016

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4

1.1 Definizioni 4

1.2 L'istituzione e le forme di gestione 5

1.3 Le modalità di gestione 6

1.4 Il contratto di servizio 7

1.5 Gli Schemi-tipo 8

1.6 Gli adempimenti previsti 8

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL 9

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 10

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA 11

4.1 CIMITERI	12
4.2 IGIENE URBANA	13
4.3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19
4.4 REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	20

PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma coinvolgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

1. **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
2. **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;
3. per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

1. **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

2. **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
3. **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori,

mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

1. **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
2. **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
3. **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
4. **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

1. gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
2. gli obblighi di servizio pubblico;
3. le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
4. gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
5. gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

1. la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
2. la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni;
3. la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
4. la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è

contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

5. gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

1. economico;
2. della qualità del servizio;
3. dell'efficienza;
4. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Novoli, distinguendo in base:

1. alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
2. alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOCCKETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Cimiteri e servizi funebri	Concessione	SI	NO	SI
2	Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI
4	Igiene urbana	Appalto	SI	SI	SI
5	Illuminazione pubblica	Concessione	SI	SI	SI
6	Illuminazione votiva	Concessione	SI	NO	NO
7	Impianti sportivi (Palestre, campi da tennis)	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
8	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di NOVOLI i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Cimiteri e servizi funebri	Concessione	GIANNONE s.r.l.	18 anni/scad. 202	Tecnico
2	Igiene urbana	Appalto	Monteco Sp.a.	9 anni/scad.	Tecnico
3	Illuminazione pubblica	Concessione	De Sarlo Srl	_ anni/scad.	Tecnico
4	Refezione scolastica	Appalto	La Fenice s.r.l.	8 mesi/scad.	Servizi alla persona

4.1 CIMITERI

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Project financing alla soc. ex Giannone Srl

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Il servizio ha portato la gestione in concessione delle principali attività connesse alla cura del cimitero (tumulazioni, estumulazioni, area del verde, etc) oltre alla costruzione di alcune cappelle cimiteriali.

B) Contratto di servizio

- oggetto gestione completa dei servizi cimiteriali (sintetica descrizione del servizio);
- data di approvazione, convenzione stipulata il 03.09.2007 rep. 1278/2007 durata 18 (diciotto anni) scadenza affidamento 03.09.2025;
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Euro 1.500.000,00
- criteri tariffari: per ciascun lotto di metri 4x4.50 dato in concessione per 99 anni e destinato alla cappella gentilizia, la ditta riscuoterà la tariffa di € 3.875,00 annualmente; nella cappella pubblica, il 60% dei loculi sarà riservato a concessione novantenovenale al prezzo di € 2.066,00 a loculo, mentre il 40% sarà concesso per venti anni al prezzo di € 1.084,54 per ogni loculo grande ed al prezzo di € 516,00 per ogni loculo piccolo; per l'attività di tumulazione ed inumazione è dovuta la tariffa di € 92,00, mentre per l'esumazione ed estumazione è dovuta la tariffa di € 155,00;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: corretta cura della manutenzione ordinaria e straordinaria.

C) Sistema di monitoraggio – controllo

Viene effettuato da personale dipendente dell'Area Tecnica.

D) Identificazione soggetto affidatario

dati identificativi; Luigi Giannone Srl attualmente GISER Srl
oggetto sociale; servizi cimiteriali

F.TO arch. Giovanni Frassanito

4.2 IGIENE URBANA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito porta a porta in giorni determinati a seconda del tipo di rifiuto da smaltire.

Ente affidante	ARO LE/1 presso Comune di Surbo – Comune capofila
Tipologia affidamento	Rifiuti
Modalità di affidamento	Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica
Importo complessivo	€ 74.095.638,37 oltre IVA
Data inizio	02/05/2017
Data fine	02/05/2026
Nuovo affidamento o servizio già affidato	Servizio al 31/12/2022 già affidato

Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare

Comuni facenti parte dell'ARO

Il servizio in questione riguarda la Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani con ridotto impatto ambientale in un ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/03/2014).

Secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni in forma associativa. Gli ARO, infatti, sono demandanti allo svolgimento le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio unitario.

Con Deliberazione n.5 del 05/03/2014, l'Assemblea dell'ARO LE/1 ha stabilito di optare per l'erogazione del servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante esternalizzazione dello stesso per un periodo di anni 9, dando indirizzo affinché la scelta del contraente avvenga mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/006 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente, con deliberazione n. 2 del 28/04/2015, è stato approvato il progetto definitivo del Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti all'ARO LE/1.

Il servizio di raccolta RSU dell'ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) Le 1; il servizio, che ha avuto avvio nell'anno 2017, è caratterizzato dall'avvio della raccolta intercomunale così come voluto dalla normativa Regionale vigente, e che il Comune di Novoli ricade nell'O.G.A. della Provincia di Lecce e fa parte dell'ARO Le/1 insieme ai Comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Salice Salentino, Guagnano, Squinzano e Surbo;

In virtù del contratto sottoscritto in data 29.03.2017 rep. n. 643, presso l'A.R.O. Le/1 (registrato a Lecce il 30.03.2017 al n. 97 serie 1), il servizio ha avuto inizio in data 02.05.2017 ed è svolto dalla ditta Monteco SRL, con sede legale in Lecce alla via Campania n. 30 - CF e P.IVA 02153830753, in quanto aggiudicataria della gara indetta dall'ARO

Il Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

A tal proposito giova ricordare che l'art. 183, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale o Codice dell'Ambiente) definisce il servizio di "gestione" dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Il combinato disposto dell'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come un servizio pubblico locale.

A conferma di ciò la giurisprudenza ha più volte sottolineato che la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio.

Regolazione del servizio

Il servizio in questione prevede:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche che consiste:
- nella raccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalità domiciliare "porta a porta" nell'ambito territoriale dei comuni dell'A.R.O. LE/1, come indicato nelle tavole allegate, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
- frazione residua (frazione RSU indifferenziata);

- frazione organica;
- imballaggi in vetro;
- carta e imballaggi in carta;
- cartone da utenze commerciale;
- contenitori in plastica;
- lattine di alluminio e di banda stagnata.
- nella raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, olii esausti) con il sistema dei contenitori specifici;
- nella raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
- nella raccolta su chiamata ed il trasporto dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature);
- nella raccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale;
- nella logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile;
- nel trasporto dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 20.02.01 “sfalci d’erbe e ramaglie” presso impianto individuato dall’A.R.O. LE/1, ovvero dall’ATO/OGA, in ambito regionale.
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana che consiste:
- nel lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte;
- nello spazzamento manuale, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopeditoni e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia. Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;
- lo spazzamento meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico; il servizio consisterà nel passaggio di squadra dotata di spazzatrice meccanica con e/o senza uomo a terra che anticiperà la stessa. Tale addetto, dotato di scopa, supporterà l’azione della spazzatrice nei punti difficilmente raggiungibili; Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;
- la pulizia delle aree interessate da mercati e da feste e manifestazioni;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale.

Per quanto sopra non riportato si rimanda al Capitolato d’Appalto e al Contratto (Rep.n.643). Il corrispettivo per il servizio in questione dovuto dai Comuni dell’ARO LE/1 è fissato in complessivi € 72.041.156,28 di cui a carico del Comune di Novoli € 996.090,48 annuo.

Restano esclusi e quindi a carico dei Comuni i seguenti costi:

- i costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati;
- i costi di trattamento o smaltimento della frazione umida urbana;
- i costi di selezione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata monomateriale;
- i costi di recupero e/o smaltimento degli sfalci e delle potature e dei rifiuti cimiteriali;
- il tributo speciale per il deposito in discarica ex art. 3, comma 24 L. n. 549/1995;
- l’IVA;
- gli eventuali adeguamenti dei servizi e/o di loro parti regolarmente autorizzati dall’ARO LE/1 e/o dei singoli Comuni;
- gli oneri per i servizi straordinari e/o di emergenza, non previsti dal progetto, regolarmente autorizzati dall’ARO LE/1 e/o dai singoli Comuni.

Per quanto attiene i costi a carico dell’utenza essi sono rappresentati dalla Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, da applicarsi sul territorio del Comune di Novoli, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ad

opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazione.

Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

B) Contratto di servizio

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N.1 DELLA PROVINCIA DI LECCE A.R.O. LE 1 - C.I.G. 62599745F6 . CUP I29D15000230004;

- data di approvazione, 29.03.2017 durata 9 anni - scadenza affidamento 28.03.2026;
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato € 996.090,48;
- criteri tariffari; secondo specifiche ARERA e AGER Puglia
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti. Aumento della frazione riciclabile

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Eseguito dal D.E.C. di primo livello a nominato dall'ARO LE1 il quale provvede per conto dell'ARO LE1 a monitorare e rendicontare i servizi intercomunali dell'Ambito di Raccolta Ottimale.

Area Tecnica è la struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità.

D) Identificazione soggetto affidatario

dati identificativi; MONTECO SPA P.IVA e C.F. 02153830753

oggetto sociale; Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Svolge i suoi servizi nel rispetto dei principi dettati dalla normativa dei soggetti erogatori dei servizi pubblici

E) Andamento economico

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, provvede alla conseguente approvazione del PEF.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica ed è suddivisa in quota fissa, ovvero determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, ovvero rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Relativamente la periodo oggetto di analisi i costi di riferimento soggiacciono alla regole stabilite dalla Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", oltre che anche dal D.p.c.m. 11 dicembre 2020 "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti" e dell'aggiornamento alle "linee guida interpretativa per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013 – anno 2022".

Ager con Determina n. 121 del 11/04/2022 ha comunicato l'esito positivo della procedura di validazione del piano economico finanziario 2022/2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, in precedenza predisposto sia dal Comune che da Monteco.

Di seguito di riportano i dati di sintesi:

ANNO 2021

Costi variabili € 1.092.621,58

Costi fissi € 558.865,49

ANNO 2022

Costi variabili € 947.268,00

Costi fissi € 684.353,00

ANNO 2023

Costi variabili € 947.268,00

Costi fissi € 711.182,00

Relativamente invece ai costi a carico degli utenti il Comune, ai sensi di quanto disposto dal comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013, istitutiva della TARI, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per quanto attiene il calcolo delle tariffe, conferma l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

La metodologia tariffaria si articola quindi nelle seguenti fasi fondamentali:

- individuazione e classificazione dei costi del servizio, con il Piano Economico Finanziario;
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Relativamente all'anno 2022, le tariffe a carico degli utenti sono state approvate con Delibera di C.C. n. 19 del 28.04.2022 e sono rappresentate da quelle di seguito riportate:

TARIFFE DOMESTICHE componenti del familiare	UTENZE Numero del nucleo	Tariffa fissa €/mq 2022	Tariffa variabile €/mq 2022
1		UFF tributi 1,208856	UFF tributi 159,505608
2		UFF tributi 1,402871	UFF tributi 252,550546
3		UFF tributi 1,522264	UFF tributi 305,719082
4		UFF tributi 1,626733	UFF tributi 345,595484
5		UFF tributi 1,641657	UFF tributi 332,303350
6 o più		UFF tributi 1,581961	UFF tributi 398,764020

F) Qualità del servizio

La qualità del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani soggiace a quanto previsto Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ” (TQRIF).

Con la delibera 15/2022/R/rif, ARERA introduce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato TQRIF), con il quale l’Autorità fissa una serie di standard, dal livello più basso di gestione al più efficiente, sul quale i gestori devono uniformarsi a partire dal 2023.

Ai sensi di quanto disposto dalla summenzionata delibera, l’Ente territoriale competente, che per la Puglia è rappresentato ad AGER, ha fissato lo Schema regolatorio”, ovvero una tabella interattiva con il quale l’Ente Territorialmente Competente rileva e definisce i livelli di qualità della gestione in essere del servizio integrato rifiuti.

La tabella, definita a doppia entrata, presenta input sulla base dei principi previsti dal TQRIF derivanti dalla qualità contrattuale e dalla qualità tecnica.

Con “qualità contrattuale” si intendono gli standard previsti dal contratto di affidamento del servizio. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti indicatori:

1. tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
2. tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
3. tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
4. tempo di risposta motivata a reclami scritti;
5. tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
6. tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
7. tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
8. tempo di rettifica degli importi non dovuti;
9. tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
10. tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
11. tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Con “qualità tecnica” si definiscono gli obblighi di servizio in relazione agli standard tecnici dei singoli servizi che compongono la gestione integrata quali:

1. puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
2. diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
3. durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
4. puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
5. durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
6. tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.

Per il Comune di Novoli, AGER ha assegnato lo schema regolatorio I, ovvero un livello minimo di qualità dal quale discendono gli obblighi e gli standard di qualità applicabili, riassunti nei seguenti:

- Modalità di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Procedura per la gestione dei: reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;
- Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online;
- Obblighi di servizio telefonico;
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
- Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi;
- Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- Programma delle attività di raccolta e trasporto;
- Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade;
- Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;

- Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (pronto intervento H24).

Inoltre con Delibera n. 649 del 28/12/2022 Ager ha provveduto all'approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La finalità della Carta della qualità è quella di avvicinare il cittadino/contribuyente alla individuazione delle attività di gestione della TARI e per conoscere gli strumenti che lo stesso può utilizzare per ricevere informazioni e/o servizi. La Carta fissa principi per l'erogazione del servizio, stabilisce standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dal cittadino. La Carta della Qualità del Servizio TARI è un impegno scritto assunto dalla Gestione, Comune di Novoli, nei confronti dei cittadini, orientato a rendere i pubblici servizi meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva.

La carta della qualità si applica sia al Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, ovvero il Comune di Novoli, che al Gestore della raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio delle strade, rappresentato da Monteco.

G) Obblighi contrattuali

Relativamente agli obblighi previsti in capo al soggetto affidatario possono essere riassunti in quelli riportati nella tabella seguente, dove per ciascuno vengono anche indicati i risultati raggiunti alla data oggetto di analisi

Obblighi contrattuali	Indicatore qualitativo/quantitativo
Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche	Il servizio è stato reso in linea con le disposizioni contrattuali e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico universale. Inoltre, si è registrata una percentuale di RD pari al 77,5% al 31/12/2022.
Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana	Il servizio è reso nel rispetto delle condizioni contrattuali.
Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta	Il centro comunale di raccolta viene gestito in linea con quanto pattuito.

Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale	Il servizio è reso nel rispetto delle condizioni e della trasparenza
---	--

Relativamente agli obblighi e agli standard previsti in capo al Gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, puntualmente fissati da Ager, si è provveduto all'adeguamento del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti dando atto che lo stesso entra in vigore dal 01.01.2023, rimandando pertanto alla successiva ricognizione la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e degli standard stabiliti. Lo stesso principio verrà applicato per quanto fissato in capo a Monteco, considerando l'applicazione a partire dall'anno 2023.

F.TO arch. Giovanni Frassanito

4.3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

servizio di gestione della P.I. ed i connessi interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo da effettuarsi sugli impianti comunali del Comune di Novoli e della Frazione di Villa Convento

b) Contratto di servizio

Servizio di gestione della P.I. ed i connessi interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo da effettuarsi sugli impianti comunali del Comune di Novoli e della Frazione di Villa Convento (sintetica descrizione del servizio);

- data di approvazione, 05.03.2010 durata 25 - scadenza affidamento 04.03.2035;
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato 299.263,08;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti efficientamento degli impianti.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

riduzione dei consumi e miglioramento dei parametri illuminotecnici

Area Tecnica è la struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità.

L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

D) Identificazione soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

dati identificativi; "De Sarlo Antonio Giovanni s.r.l." (P.IVA e C.F.: 033180707031

oggetto sociale; Costruzione e gestione impianti elettrici

F.TO arch. Giovanni Frassanito

4.4 REFEZIONE SCOLASTICA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole Statali dell'infanzia e Primaria con tempo pieno. Il servizio di refezione scolastica è rivolto ad un numero complessivo di fruitori pari a 125.

B) Contratto di servizio

- oggetto: Affidamento servizio di mensa scolastica;
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento: dal 10/01/2022 al 13/04/2022 (det. nr. 19/22) dal 20/04/2022 al 31/05/2022 (det. nr. 480/22);
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato: euro 52.173,00;
- criteri tariffari: la tariffa pari ad euro 5,10 a pasto è calcolata con riferimento al costo del pasto pari ad euro 3,29 più il costo aggiuntivo per adeguamento covid pari ad euro 1,61;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: differenziazione del menù in relazione alla tipologia e necessità degli utenti, corretta gestione dei rifiuti (raccolta differenziata, uso di vassoi con pietanze sporzionate), addestramento e aggiornamento del personale sugli obiettivi e peculiarità del servizio in ragione delle sue finalità e della sua utenza.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto. Con cadenza mensile, per il tramite del costituito comitato di controllo sulla mensa al cui interno vi è anche la presenza dei genitori nominati, vi è una verifica ispettiva sulla qualità del servizio.

D) Identificazione soggetto affidatario

Dati identificativi del soggetto affidatario: "La Fenice" s.r.l (c.f/P.I.: 04465640755)

Oggetto sociale: società di servizi;

E) Andamento economico

costo pro capite: euro 5,10 a pasto.

Considerazioni finali

Il servizio di mensa scolastica si è svolto secondo il capitolato d'appalto con risultanze ottimali sia sotto il profilo di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In relazione ai costi sostenuti, l'ente Comunale rispetta i vincoli di equilibri di bilancio.

Quanto alla gestione del servizio l'ente Comunale si è prefisso di migliorare lo stesso attraverso l'informatizzazione sulla gestione dei ticket pasti.

TRASPORTO SCOLASTICO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Statali dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado. Il servizio è rivolto ad un numero complessivo di fruitori pari a 127.

B) Contratto di servizio

- oggetto: affidamento servizio di trasporto scolastico.
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento: dal 10/01/2022 al 13/04/2022 (det. nr. 20/22), dal 20/04/2022 al 31/05/2022 (det. nr. 481/22).
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato: euro 38.445,00.
- criteri tariffari: la tariffa si basa sul costo mensile pari ad euro ;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: Lavaggio e disinfestazione settimanale degli autobus comunali secondo le disposizioni sulla normativa di contenimento alla pandemia da covid-19. Garanzia di nr. 10 uscite (gite) scolastiche concordate con la dirigente scolastica.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto. Periodicamente vi è ispezione da parte del personale Comunale sui mezzi di trasporto.

D) Identificazione soggetto affidatario

dati identificativi: Ditta Semeraro Pietro (c.f.: SMRPTR60E06L711Q).
oggetto sociale: Trasporto pubblico.

E) Andamento economico

costo pro capite (per utente e/o cittadino) mensile: in base all'ISEE 18, 25, 35
costi diretti: euro 38.445,00

F.TO dr. Luigi Mangia